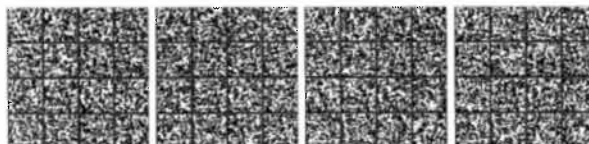


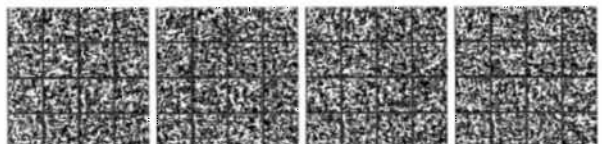
CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
Sezione III[^]

Notifica per pubblici proclami del ricorso RG n. 7906/2011

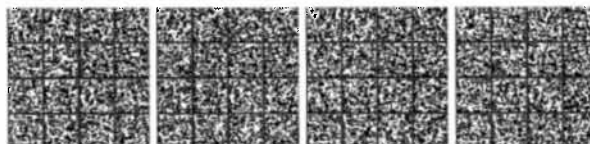
Con ordinanza collegiale n. 1048/2012, depositata il 23 febbraio 2012, modificata con ordinanza n. 1932/2012, depositata il 31 marzo 2012, il Consiglio di Stato, Sez. III[^], ha ordinato a MTV Italia S.r.l., con sede legale in Roma, Via della Pineta Sacchetti, n. 229, P.IVA 05690981005, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Beniamino Caravita di Toritto (C.F.: CRVBMN54D19H501A), Luca Sabelli (C.F.: SBLLCU60E15H501H), Francesca Pace (C.F.: PCAFNC61D41H501C) e Marcello Collevocchio (C.F.: CLLMCL65E22C632F), domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via di Porta Pinciana, n. 6 (fax 06/42001646; pec abilitata: cdta@legalmail.it), l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso RG 7906/2011 dalla stessa proposto contro il Comitato Radio Televisioni Locali – CRTL ed il Gruppo Europeo di Telecomunicazioni S.r.l. (P.IVA 04839290964) e nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico (P.IVA: 80230390587), Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni (P.IVA: 80230390587), Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (P.IVA: 95011660636), Telelombardia S.r.l. (C.F. e P.IVA: 02142910153), Teleunica S.p.a. (C.F.: 08717350154), Editoriale Teletutto Bresciasette S.r.l. (C.F.: 02827350170), All Music S.p.a. (P.IVA: 13110470153), Aeranti-Corallo (C.F.: 93074270427), Federazione Radio Televisioni – F.R.T. (C.F.: 97032370583), Associazione italiana per lo Sviluppo del Digitale Televisivo Terrestre DGTVi (C.F.: 07760701008), ATDI - Associazione TV digitali indipendenti (C.F.: 97479030583), Class Editori S.p.a. (C.F. e



P.IVA: 08114020152), Discovery Italia S.r.l. (C.F. e P.IVA: 04501580965), HSE24 S.p.a. (C.F. e P.IVA: 11127121009), Switchover Channels S.r.l. (C.F. e P.IVA: 10045531000), ATI - Advanced Telecommunications and Informations S.r.l. (C.F.: 04839330968), Associazione Culturale Golfo 2000 (C.F.: 01504810597), Associazione Culturale Tempo & Memoria (C.F.: 92012570658), Associazione Nazionale Utenti Televisivi e Consumatori 1999 UTELIT CONSUM (C.F.: 90159920736), Associazione Rinascita Culturale e Sociale del Mezzogiorno (P.IVA: 06517771215), A.S.TE.RA. S.r.l. (C.F. e P.IVA: 00315270603), Beta S.p.a. (C.F. e P.IVA: 01144550439), Coordinamento Nazionale Televisioni - Terzo Polo Digitale (CNT) (C.F. 94187140630), COM INVEST Fiduciaria e Finanziaria di Comunicazione e Investimenti S.r.l. (P.IVA: 04764940633), CO.N.N.A. Coordinamento Nazionale Nuove Antenne, DVBCOM S.r.l. (C.F.: 04023880968), Epa Media Soc. Coop. Soc. (C.F.: 03520890611), International Marketing Company S.r.l. (P.IVA: 04500290962), La8 S.r.l. (P.IVA: 03584340289), La9 S.p.a. (P.IVA: 03490970286), MGM - Magna Grecia Media and Television S.r.l. (P.IVA: 06072130633), Napoli Tivù S.r.l. (C.F.: 01536420639), Napoli 9 di Tele Acerra S.r.l. (P.IVA: 01381591211), Quarto Canale Soc. Coop. (P.IVA: 06644991215), Radio Tele Diogene S.r.l. (P.IVA: 00945440790), Associazione RAT-SLOGA PromoSKulturE (C.F.: 91016320318), REA -Associazione Radiotelevisioni Europee Associate (C.F.: 93007400588), Telenorba S.p.a. (P.IVA: 00825610728), SUPERTV S.r.l. (C.F. e P.IVA: 02070100983), Telepavia (P.IVA: 02305260180), Television Broadcasting System S.p.a. (P.IVA: 03554780639), Tele Capri S.p.a. (P.IVA: 01296020637), Unitedcom S.r.l. (P.IVA: 04500470960),

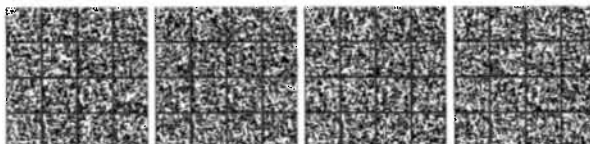


Abruzzo TV S.r.l. (C.F. e P.IVA: 01701000661), Quintarete PTCI S.r.l. (C.F. e P.IVA: 00995240421), Tele Radio Studio 5 Regione Puglia S.r.l. (P.IVA: 05568510720), TV Ofanto "L'Informazione volontaria italiana" (P.IVA: 05722910725), per l'annullamento della sentenza del Tar Lazio, Roma, Sez. III[^] Ter, n. 6814/2011, depositata il 29 luglio 2011. Tale pronuncia è stata appellata nella parte in cui ha accolto il ricorso RG 9280/2010 proposto dal Comitato Radio Televisioni Locali e dal Gruppo Europeo di Telecomunicazioni S.r.l. (integrato da due successivi ricorsi per motivi aggiunti depositati, rispettivamente, il 16 dicembre 2010 e il 1° aprile 2011) avverso la delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito "AGCOM") n. 366/10/CONS, recante il *"Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo"* ed atti connessi, nonché i relativi provvedimenti ministeriali attuativi (Bandi per l'assegnazione delle numerazioni, atti di assegnazione al Gruppo Europeo di Telecomunicazioni delle posizioni in Lombardia e Piemonte, elenchi dei palinsesti assegnatari di numerazioni LCN in Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna e dei palinsesti non assegnatari, mancata assegnazione delle numerazioni richieste, determina ministeriale del 22 novembre 2010, nonché ulteriori elenchi dei palinsesti assegnatari di numerazioni pubblicati sul sito internet l'11 febbraio 2011). Con ricorso depositato dinanzi al Consiglio di Stato in data 10 ottobre 2011, MTV Italia S.r.l. ha impugnato la sentenza n. 6814/2011 in quanto erronea, illogica, contraddittoria e lesiva dei propri diritti ed interessi, proponendo i motivi di diritto di seguito riassunti.



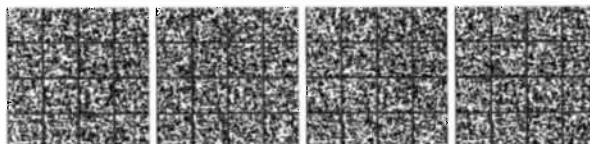
1. Illegittimità della sentenza nella parte relativa all'asserita violazione del termine di trenta giorni di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 259/03.

Erronea e meritevole di riforma è la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto illegittimo il termine di 15 giorni fissato dall'Autorità per l'invio dei contributi partecipativi nell'ambito della procedura di consultazione di cui alla delibera 122/10/CONS. Ciò in quanto: *i)* l'art. 11 del D.Lgs. n. 259/03 ha fissato un termine di trenta giorni per l'invio delle osservazioni senza qualificarlo come perentorio ed inderogabile. Nel silenzio della legge, dunque, tale termine deve essere considerato derogabile; *ii)* il termine fissato dall'AGCOM è risultato pienamente idoneo ad assicurare la partecipazione procedimentale dei soggetti interessati; tant'è che dall'esame del procedimento istruttorio emerge come tutte le posizioni siano state acquisite ed esaminate dall'Amministrazione procedente. Si tratterebbe, dunque, di un mero vizio formale inidoneo ad incidere sulla partecipazione al procedimento dei soggetti interessati e a determinare l'annullamento del Piano di numerazione (art. 21 *octies* della legge n. 241/90). Inoltre, considerato che l'AGCOM aveva precedentemente avviato la procedura di consultazione 647/09/CONS sulla proposta DGTVi relativa all'ordinamento dei canali nell'ambito della quale le emittenti nazionali e locali, nonché le relative associazioni, avevano già espresso le proprie osservazioni, pienamente legittimo risulta il termine fissato dall'Autorità per l'invio delle osservazioni.



2. Illegittimità della sentenza nella parte in cui ha affermato l'inidoneità delle graduatorie Co.re.com. quale criterio per l'assegnazione delle numerazioni alle emittenti locali.

Tale capo della decisione risulta erroneo in quanto: i) la disciplina contenuta nel Decreto Ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, ai sensi della quale i Co.re.com redigono le graduatorie ai fini dell'assegnazione dei contributi statali annualmente erogati alle emittenti locali (ai sensi dell'art. 45, comma 3, della L. n. 448/98), prevede dei requisiti di ammissibilità, delle cause di esclusione e dei criteri per l'assegnazione dei punteggi pienamente idonei a soddisfare i criteri di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 177/05. Le graduatorie Co.re.com., infatti, premiando le emittenti che impiegano giornalisti professionisti e che si siano impegnate, tra l'altro, a rispettare la normativa a tutela dei minori e a trasmettere quotidianamente programmi autoprodotti di contenuto ampio e variegato, valorizzano le emittenti locali di qualità, in conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 177/05. Anche il criterio del fatturato è idoneo a fornire indicazioni sulle abitudini degli utenti, stante la dipendenza dello stesso dagli introiti pubblicitari e, quindi, dall'*audience* registrata dalle singole emittenti; ii) le graduatorie Co.re.com. rappresentano l'unico criterio effettivamente utilizzabile dall'Autorità, considerata l'inattendibilità e la parzialità dei dati di ascolto raccolti dalla società Auditel. Alla luce delle esposte considerazioni, MTV Italia S.r.l. ha chiesto l'accoglimento dell'appello proposto e, per l'effetto, in annullamento e/o riforma della sentenza gravata, l'integrale rigetto del ricorso proposto in primo grado.



Come disposto dalla citata ordinanza collegiale n. 1048/2012, modificata con ordinanza collegiale n. 1932/2012, depositata il 31 marzo 2012, in considerazione della ivi riconosciuta difficoltà di individuazione dell'assegnatario del primo e dell'ultimo numero dei singoli sottoblocchi per ogni arco di numerazione derivante dai continui cambiamenti cui è soggetta l'assegnazione dei canali alle varie emittenti, la presente notifica *“è diretta a tutti i fornitori di servizi audiovisivi assegnatari per i propri palinsesti di una numerazione nell'ambito dell'ordinamento automatico dei canali della televisione digitale terrestre”*.

Si avvisa che la pubblica udienza di trattazione del merito del ricorso è fissata al 22 giugno 2012.

avv.ti prof. Beniamino Caravita di Toritto
Luca Sabelli - Francesca Pace - Marcello Collevocchio

TS12ABA5748 (A pagamento).

